Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2239

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice Anna Maria SERAFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 2010

Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Una delle strategie più efficaci nel contrasto alle mafie, come noto, si è rivelata la destinazione a fini sociali dei beni confiscati o sequestrati. Essa rappresenta, infatti, il dato più innovativo della legislazione antimafia, consentendo di restituire i proventi di reato o comunque i beni nella disponibilità dei sodalizi criminali, alla collettività, cui sono stati sottratti.

Il valore simbolico del bene confiscato e restituito a quella collettività violata dalla mafia ha infatti un'importanza determinante nel costruire la coscienza sociale indispensabile per sconfiggere il crimine organizzato.

Di contro, rischia di pregiudicare tali finalità di contrasto alle mafie la possibilità – a partire dalla legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191) e nonostante le modifiche intervenute con il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sull'Agenzia per i beni confiscati – di disporre in alcuni casi la vendita dei beni confiscati.

È evidente come tale possibilità rappresenti il punto di rottura della strategia di contrasto alle mafie che, proprio sulla privazione dei beni, ha costruito la propria forza.

Al fine di eliminare tale possibilità – che rischierebbe di compromettere del tutto l'azione di contrasto alle mafie – il presente disegno di legge abroga le norme che consentono tale vendita.

Inoltre, al fine di estendere lo spettro delle finalità sociali cui sono devoluti i beni soggetti a misure ablative, si propone di comprendervi anche le finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza che, proprio dalla presenza delle mafie sul territorio, subiscono i maggiori danni, vedendo pregiudicato il proprio futuro, la propria formazione, la propria libertà.

A tal fine, si propongono talune modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, volte a sancire espressamente la finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza tra quelle cui sono preordinate le misure ablative dei beni delle organizzazioni criminali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, le parole: «di ordine pubblico e di protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «di ordine pubblico, protezione civile e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza»;

b) i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* sono abrogati;

c) al comma 5, le parole: «per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'edilizia scolastica, l'informatizzazione del processo e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza».

€ 1,00